

Legge regionale 28 giugno 1996, n.47

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante
"Norme per lo smaltimento dei rifiuti"**

ARTICOLO 1

(Modifica dell'art. 5 della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni)

La lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e' sostituita dalla seguente:

"e) le modalita' e i tempi di realizzazione degli interventi nonche' le modalita' e i criteri per l'affidamento in concessione ai sensi del comma 3 dell'art. 2".

ARTICOLO 2

(Modifica dell'art. 13 della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni)

1. Il comma 3 dell'art. 13 della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e' sostituito dal seguente:

"3. Il piano regionale provvisorio si applica fino all'acquisizione di efficacia del nuovo piano regionale di cui all'art. 5".

2. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e' aggiunto il seguente:

"5 bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 2 si applicano solo dopo l'acquisizione di efficacia del piano regionale di cui all'art. 5".